

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

41.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRINGALI CASANUOVA

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):			
Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime, previsti, rispettivamente, dall'articolo 374 del testo unico delle leggi sanitarie e dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1868. (<i>Modificato dal Senato</i>). (2389-B)	588	Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1844, sulla istituzione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. (2390).	596
PRESIDENTE - CARRAROLI.		MAGINI, <i>Relatore</i> - FIORETTI ARNALDO, PRESIDENTE, GIANTURCO LUIGI EMANUELE.	
Conversione in legge del Regio decreto-14 gennaio 1943-XXI, n. 22, concernente la concessione durante la guerra di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza (2352)	589	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, concernente l'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (2456)	598
SALVAGNINI, <i>Relatore</i> - PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .		PAZZAGLI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175, concernente la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra. (2217)	589	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 376, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra (2457)	598
GUIDI GIOVANNI, <i>Relatore</i> - FODALE, PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , PRESIDENTE, ORSI, FIORETTI ARNALDO, BACCARINI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> , VALDRÈ, SPINELLI FRANCESCO, BERGAMASCHI, VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, PAZZAGLI, DE MARSANICH, LEVA.		PAZZAGLI, <i>Relatore</i> .	
		Trattamento economico delle assistenti sanitarie visitatrici dipendenti da enti pubblici. (2471)	598
		BERGAMASCHI, <i>Relatore</i> .	
		Norme per agevolare l'ammissione degli sfollati negli istituti di ricovero e di educazione. (2490)	599
		SUPPIEJ, <i>Relatore</i> - ALBINI, <i>Sottosegretario di Stato all'interno</i> .	
		Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1379, concernente norme per il servizio di censura e di controllo sui mezzi di comunicazione. (2244)	589
		PRESIDENTE.	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Pag.</i>
Preparazione e vendita del salicilato di sodio di Stato. (2391)	598
PRESIDENTE.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 122, riguardante la costituzione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista. (2442)	598
PRESIDENTE.	
Registrazioni con riserva della Corte dei conti (Doc. II, n. 24)	599
PRESIDENTE, <i>Relatore.</i>	

La riunione comincia alle 10.

(*Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Albini, per le finanze, Pellegrini Giampietro, e per le corporazioni, Baccarini.*)

PRESIDENTE comunica che sono assenti, per mobilitazione, i consiglieri nazionali: Chiappelli Giuseppe, Feliciangeli e Maresca di Serracapriola e che sono in congedo i consiglieri nazionali: Magrini, Marinoni, Nicolato, Scardovi e Sequi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che sono stati autorizzati dal Presidente della Camera ad intervenire alla riunione, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i camerati: Carraroli, Del Croix, Fodale e Gianturco Luigi Emanuele.

SALVAGNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime, previsti, rispettivamente, dall'articolo 374 del testo unico delle leggi sanitarie e dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1868. (Modificato dal Senato). (2389-B)

PRESIDENTE avverte che l'articolo unico del disegno di legge, già approvato dalla Commissione, è stato modificato dal Senato che ha aggiunto, dopo il primo, il seguente secondo comma:

«Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non può verificarsi dal 31 maggio 1943-XXI, e sino alla scadenza della proroga se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo

professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista iscritto all'albo professionale, ai termini dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1868».

In assenza del Relatore, propone che l'emendamento sia approvato dalla Commissione.

CARRAROLI fa presente che i farmacisti accettano di buon grado l'emendamento proposto dal Senato, sebbene esso rappresenti una limitazione nella vendita delle farmacie poichè limitando il numero degli acquirenti, diminuisce il valore degli esercizi. D'altra parte però la situazione delle farmacie è moralmente salva, dato che i farmacisti si sono sempre preoccupati di effettuare la cessione esclusivamente ad un altro farmacista. Ad ogni modo, i farmacisti si augurano che l'attuale provvedimento sia il primo passo verso una modificazione completa della legge, con la conseguente unificazione dei vari diritti che regolano l'esercizio delle farmacie, e che anche in avvenire sia reso possibile il trasferimento da farmacista a farmacista mediante trattativa privata. L'esperienza di questi ultimi anni, infatti, è stata poco favorevole in quanto il farmacista che diventa proprietario, non potendo alienare la farmacia se non attraverso un concorso, rimane condannato al banco fino agli ultimi anni della sua vita e finisce, naturalmente, con il condurre male il suo esercizio perchè diminuito nelle sue facoltà fisiche ed intellettuali.

Del resto, anche i non proprietari di farmacie sono ora favorevoli alla modificazione della legge in quanto hanno constatato l'impossibilità di venire in possesso di una farmacia se prima il titolare non sia morto.

Oggi che il privilegio delle farmacie di antico diritto sta per estinguersi completamente, raccomanda che delle aspirazioni della classe dei farmacisti sia tenuto conto nella compilazione della nuova legge.

PRESIDENTE avverte che la raccomandazione del camerata Carraroli sarà segnalata in sede opportuna.

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge nel testo emendato dal Senato. (*È approvato.*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato.*)

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1379, concernente norme per il servizio di censura e di controllo sui mezzi di comunicazione. (2244)

PRESIDENTE comunica che il Governo ha chiesto il rinvio della discussione del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1942-XXI, concernente la concessione, durante la guerra, di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza. (2352)

SALVAGNINI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame è un meritato riconoscimento dell'attività svolta nell'attuale periodo dagli appartenenti all'Arma dei Reali carabinieri ed al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Ritiene quindi che il provvedimento, in linea di massima, meriti l'approvazione della commissione.

Fa presente peraltro di aver ricevuto un promemoria in cui si chiede di estendere il beneficio contemplato dal disegno di legge anche agli ufficiali del servizio sanitario e del servizio di amministrazione aggregati all'Arma dei carabinieri Reali i quali altrimenti ne resterebbero esclusi. Tenuto anche conto del fatto che tali ufficiali sono in numero limitatissimo — due o tre al massimo per ogni Legione — e quindi l'onere sarebbe molto relativo, prospetta al Sottosegretario di Stato alle finanze l'opportunità di accogliere la richiesta introducendo all'articolo 1 apposito emendamento.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che l'indennità è prevista per gli ufficiali che sono chiamati a prestare servizio di pubblica sicurezza, mentre questo servizio non prestano gli ufficiali di amministrazione e del servizio sanitario anche se addetti all'Arma dei Reali carabinieri. Non ritiene quindi giustificato fare a questi ultimi un trattamento più favorevole nei confronti degli altri ufficiali della stessa specialità che prestano servizio ai loro Corpi o presso altre destinazioni.

Si dichiara perciò contrario all'emendamento proposto dal Relatore.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

(È approvato)

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175, concernente la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra. (2217)

GUIDI GIOVANNI, *Relatore*, fa presente di avere già illustrato il provvedimento allorchè venne sottoposto per la prima volta all'esame della Commissione.

Il disegno di legge viene ora ripresentato, notevolmente emendato. È d'avviso pertanto che sia opportuno passare senz'altro all'esame dei vari emendamenti.

FODALE ritiene necessario, per brevità di discussione, esporre alcune osservazioni in sede di discussione generale, osservazioni che poi si ripercuotono sugli emendamenti da lui formulati unitamente al camerata Bonfatti.

Osserva che il disegno di legge relativo all'Opera nazionale invalidi di guerra ha lo scopo di modificare la precedente legge 25 marzo 1917, la quale ha regolato la vita dell'Opera dalla guerra passata fino ad oggi. Le modifiche apportate a questa legge non appaiono così sostanziali come avrebbero richiesto le esigenze nuove del tempo, l'evoluzione legislativa e, soprattutto, la struttura sindacale e corporativa dello Stato fascista. I compiti dell'Opera nazionale invalidi di guerra, che sono indicati nell'articolo 2 del decreto-legge di cui la Commissione è chiamata a discutere la conversione in legge, sono sostanzialmente quelli indicati dall'articolo 3 della legge del 1917. Ma questa legge, forzatamente, ignorava tutto l'ordinamento sindacale e corporativo che posteriormente al 1926 è venuto a costituire elemento essenziale nell'organizzazione costituzionale ed amministrativa della Nazione. Questo spiega la necessità degli emendamenti soppressivi proposti che potrebbero sembrare a tutta prima una volontaria limitazione delle finalità dell'Opera e che invece rispondono alla esigenza di un coordinamento con la legislazione posteriore, in quanto l'Opera nazionale invalidi di guerra ebbe affidati dalla legge del 1917 compiti che oggi sono istitu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zionalmente assegnati alle Associazioni sindacali, agli organi corporativi, al Ministero delle corporazioni.

E tanto più ritiene di dover richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione su questo punto, in quanto la legge del 1917 era molto limitativa, rispetto al decreto legge attuale, sul concetto di invalido di guerra. Per la legge del 1917, infatti, invalido di guerra era colui che aveva partecipato alla guerra; per la legge del 1942, invalido di guerra è qualunque cittadino, il quale, per un fatto di guerra, abbia risentito danno alla persona. Questa giusta estensione della norma fa sì che la quantità e la qualità degli invalidi di guerra saranno infinitamente più estese, onde è logico domandarsi, quando si vede fissata tra i compiti dell'Opera l'assistenza sociale degli invalidi, se questa assistenza non sia compito istituzionale delle Associazioni sindacali, le quali, perseguendo finalità generali di assistenza sociale, dovranno naturalmente assistere, in particolare, coloro che — militari o civili — rimangono invalidi per fatto di guerra.

Lo stesso può dirsi per quanto riguarda il collocamento al lavoro, altro compito affidato all'Opera, in quanto anche per esso esiste una disciplina particolare che è pertinente alle Associazioni sindacali, e, poi, al Ministero delle corporazioni.

Ritiene pertanto opportuno coordinare l'attività dell'Opera nazionale invalidi di guerra con l'attività delle Associazioni, e questo scopo ha inteso raggiungere con la presentazione del suo emendamento soppressivo all'articolo 1.

Quanto alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Opera, se tra le finalità di essa dovesse essere conservata anche quella dell'assistenza sociale, ritiene opportuna l'inclusione dei rappresentanti delle Associazioni sindacali, ciò che permetterà, per lo meno, la realizzazione di un collegamento tra l'attività assistenziale di dette Associazioni sindacali e l'attività dell'Opera.

Un altro degli emendamenti proposti si riferisce agli enti i quali concorrono all'azione dell'Opera. Nell'articolo 10 del provvedimento in esame si parla di Enti pubblici, Associazioni, Comitati (parola quest'ultima ormai uscita dal gergo legislativo) ed Istituti che hanno per scopo la rieducazione professionale degli invalidi ma non si parla delle Associazioni sindacali. Alla lettera c) dell'articolo è detto: « il Ministero delle corporazioni attraverso i suoi organi »; ma non potrà certo pensarsi che le Associazioni sindacali pos-

sano considerarsi organi del Ministero delle corporazioni. L'inclusione di dette Associazioni tra gli enti indicati come concorrenti all'azione dell'Opera è invece, a suo avviso, necessaria.

Gli altri emendamenti presentati agli articoli 17 e 27 sono rivolti ad aggiornare la legge.

All'articolo 17 viene citato quel decreto Luogotenenziale del 1^o maggio 1916, che fu il primo passo in materia di assistenza sociale ai lavoratori, e che disciplinava il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. Ma tale decreto è morto nel 1917, quasi contemporaneamente alla promulgazione della prima legge sull'Opera Nazionale invalidi di guerra. E sono morte, nel 1917 prima e nel 1928 poi, quelle Commissioni arbitrali cui il decreto si riferisce come organi destinati a decidere delle controversie in materia. Questo richiamo a leggi ed istituti ormai abrogati da molti anni è stato una evidente svista dei compilatori del decreto-legge.

Per quanto poi si riferisce all'assicurazione contro gli infortuni, di cui si occupa l'articolo 27, ricorda che nel 1917 esisteva — ed ha continuato ad esistere fino al 1935 — la legge del 1904 relativa agli infortuni sul lavoro. Quella legge stabiliva il principio dell'assicurazione obbligatoria ma contrattuale, l'obbligo cioè dell'imprenditore a contrarre l'assicurazione. Nel 1917 il legislatore, preoccupandosi della situazione degli invalidi di guerra, stabilì per questi che l'assicurazione venisse sempre automaticamente imposta. Nel 1935, infine, il Governo fascista operò una profonda riforma in materia di assicurazione sugli infortuni estendendo l'assicurazione automaticamente a tutti i lavoratori e creando un unico Istituto assicuratore. Anche l'articolo 27, pertanto, è necessario venga emendato in modo da renderlo aggiornato con le disposizioni in vigore.

Ritiene che anche se il Governo e la Commissione accetteranno le modifiche proposte, il provvedimento non sarà del tutto perfetto; ma egli crede di aver esaurito il suo compito esponendo quei rilievi che si rendono necessari per la serietà legislativa del decreto legge in esame.

FIORETTI ARNALDO desidererebbe fosse chiarita, all'articolo 2, la posizione dei non militari che divengono invalidi, ad esempio, in seguito ai bombardamenti aerei. Vi sono dei servizi pubblici, come le poste, i telegrafi, le ferrovie ecc. che anche in periodo di incursioni aeree debbono assolutamente funzionare. Effettivamente le Am-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ministrazioni dello Stato concedono in tali casi la pensione privilegiata come per i feriti di guerra; ma questo non significa che gli addetti a tali servizi, che debbono essere considerati veri e propri combattenti, abbiano il diritto di essere iscritti all'Opera. Questo diritto dovrebbe invece essere sancito nel provvedimento.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che siccome questi invalidi hanno liquidata una pensione di guerra in seguito al fatto che produce la loro lesione, rientrano perfettamente nelle disposizioni dell'articolo.

PRESIDENTE fa presente che all'articolo 2 è stato proposto un emendamento tendente appunto a stabilire l'estensione delle provvidenze previste a favore degli invalidi di guerra anche « ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati a norma di legge ».

ORSI si dichiara d'accordo circa le considerazioni di ordine generale esposto dal camerata Fodale per un migliore coordinamento della legge.

In merito all'accento da lui fatto sulla rieducazione dei mutilati, desidera far presente, anche a nome di tutte le categorie dei mutilati di guerra, l'opportunità che sia l'Associazione ad avere l'onore e l'orgoglio di rieducare i propri mutilati attraverso un proprio istituto. Esprime quindi il voto che se il Ministero delle Corporazioni avrà la sorveglianza su tutti gli istituti di rieducazione al lavoro degli invalidi l'istituto per la rieducazione dei mutilati costituisca un organismo dell'Opera a sè.

FIORETTI ARNALDO non è d'accordo sulla necessità di creare una distinzione fra la rieducazione dei mutilati e degli invalidi di guerra e quella dei cittadini. Ritiene anzi che per i mutilati di guerra debba costituire titolo d'onore essere parte dirigente di tutta l'attività assistenziale svolta in favore dei mutilati. È d'avviso che nel dopoguerra sarà necessario coordinare le varie attività rieducatrici degli invalidi e non crede opportuno creare fin da ora delle divisioni che se da un punto di vista morale sembrerebbero giustificare, possono in pratica dar luogo ad inconvenienti.

BACCARINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che per quanto riguarda i soggetti che hanno diritto all'assistenza dell'Opera, non vi è dubbio che la formula proposta dall'articolo 2 è la più vasta in quanto comprende tutti coloro,

sia combattenti, sia civili, sia ferrovieri, sia marittimi ecc. che restano minorati per evento di guerra.

Riferendosi all'osservazione fatta dal camerata Fioretti circa la rieducazione degli invalidi ritiene opportuno fare un breve quadro della attività rieducatrice svolta dall'Opera. Si tratta di un problema che va considerato da un punto di vista unitario; è quindi necessario che vi sia un organismo che lo coordini in quanto non è possibile far intervenire immediatamente gli organi predisposti e creati dal Fascismo per la rieducazione e l'addestramento dei lavoratori.

Occorre tener presente che la fase della rieducazione si inizia nello stesso ospedale mentre il mutilato è degente per curare la ferita. Questo permette di accelerare notevolmente i tempi, in confronto con quanto si verificava per i mutilati della passata guerra.

Ricorda che la legge del 1917 prevedeva, per la rieducazione dei mutilati, la creazione di grandi istituti dove essi apprendevano mestieri molto generici, ed erano poi rinviiati alle loro famiglie dove molto spesso non trovavano da poter applicare il mestiere imparato nell'istituto. Altro criterio errato era quello di voler riportare a tutti i costi il mutilato all'antico mestiere; criterio che può essere interessante come esperimento ma che nella pratica attuazione presenta enormi difficoltà.

Il problema è stato invece impostato dall'Opera su criteri completamente diversi. Abolite tutte le forme previste dalla vecchia legge, si è ritenuto assurdo che, esistendo organizzazioni formidabili per la rieducazione e l'assistenza dei lavoratori, si continuasse sulla vecchia strada. Sono perciò nati, in seno all'Opera, due istituti per la rieducazione e l'avviamento dei mutilati nei vari settori dell'industria. Tale rieducazione si svolge in modo completo sia attraverso apposite scuole, dove i mutilati mentre vengono messi in condizione di ritornare alla loro vita produttiva ricevono il salario della categoria cui appartengono, sia, dove non esistono tali scuole, mediante l'affiancamento: il mutilato va direttamente all'officina ove viene rieducato a cura del datore di lavoro e dell'operaio specializzato, percependo dall'Istituto il salario.

Sullo stesso piano si è proceduto nel campo dell'agricoltura e nel settore del commercio ed anche in questo caso i mutilati che frequentano i corsi di rieducazione ricevono una retribuzione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È evidente pertanto che, per quanto riguarda la rieducazione dei mutilati, è stato tenuto presente tutto l'inquadramento sociale ed assistenziale del Regime.

Venendo ad esaminare i vari emendamenti illustrati dal camerata Fodale, avverte subito di accettare senz'altro quelli da lui proposti agli articoli 17 e 27 ringraziandolo per aver rilevato le gravi sviste nelle quali si era incorsi nella compilazione degli articoli stessi.

Quanto alla questione del collocamento obbligatorio, il Ministero delle corporazioni è d'avviso di lasciare tale collocamento all'Opera nazionale mutilati. Da un punto di vista di armonia legislativa non v'è dubbio che gli emendamenti Fodale siano perfettamente centrati. Mentre si sta realizzando l'unificazione del collocamento per tutte le categorie, non si dovrebbe lasciare fuori quella dei mutilati. Ma occorre tener presente che il collocamento del mutilato procede da una legge che impone il collocamento obbligatorio; c'è tutta una procedura speciale di denunce e di controlli, esercitata da un organo che funziona bene in questo settore. Inoltre il collocamento obbligatorio si esplica a favore dei mutilati non solamente per quanto riguarda le aziende private, ma anche nei confronti delle aziende statali, di tutti gli enti ausiliari e degli enti pubblici.

Accogliendo la tesi del camerata Fodale, verrebbe stralciata soltanto una parte di questo collocamento obbligatorio, quella che si rivolge all'attività privata; e dovrebbe essere mantenuto in piedi il collocamento obbligatorio per quanto riguarda gli enti statali ed ausiliari. È evidente pertanto che conviene mantenere il problema impostato come attualmente.

Per quanto riguarda gli invalidi civili, conferma quanto ha detto il Sottosegretario Pellegrini Giampietro: essi sono compresi nell'assistenza dell'Opera, che già ne assiste seimila.

Per il collocamento, precisa che alla fine del mese scorso erano stati censiti 52.214 minorati, di cui 17.433, con pensione già liquidata, ed altri 34.700 in attesa di pensione. Di questi, 18.800 sono stati collocati, ne rimangono da collocare circa 5.000, che sono ancora in attesa del completamento delle cure sanitarie.

Conclude rilevando come il Governo sia venuto incontro ai mutilati attraverso una infinità di leggi, alcune delle quali anche drastiche, arrivando perfino ad obbligare tutte le amministrazioni dello Stato e tutti gli

Enti pubblici a licenziare il 30 per cento degli avventizi per far luogo al collocamento dei mutilati di guerra.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del decreto-legge.

Avverte che all'articolo 1 i camerati Fodale e Bonfatti hanno proposto di sopprimere i numeri 3) e 5), riguardanti rispettivamente l'assistenza sociale ed il collocamento al lavoro degli invalidi.

BACCARINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, fa presente che, in tal caso, resterebbe all'Opera soltanto l'assistenza ed il collocamento per il settore statale. Osserva che il collocamento del mutilato è in stretta correlazione con l'invalidità del mutilato stesso, e che pertanto deve essere curato. Non accetta perciò l'emendamento proposto.

FODALE non insiste per quanto riguarda la soppressione del numero 5°). Mantiene ferme invece le sue considerazioni per il numero 3°), e chiede al Governo se per assistenza sociale debba intendersi in questo caso curare la rieducazione professionale dell'invalido. Con questa interpretazione, si potrà dire che tutta l'altra assistenza sociale dovuta all'invalido è compito istituzionale dell'associazione sindacale, mentre resta all'Opera nazionale quella assistenza sociale specifica all'invalido, che si riferisce all'istruzione professionale, e quindi l'emendamento si renderebbe superfluo.

BACCARINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, si dichiara di massima d'accordo con l'interpretazione data dal camerata Fodale: i mutilati non sono estraniati dalla vita sindacale, ed una volta che l'Opera li ha immessi nel campo del lavoro, essi diventano soggetti delle associazioni sindacali, le quali li assistono come lavoratori.

FODALE dopo il chiarimento del Sottosegretario di Stato non insiste nell'emendamento.

PRESIDENTE avverte che, sempre allo articolo 1, il Governo ha proposto di aggiungere, dopo il numero 7, il seguente comma:

« L'Opera svolge la sua azione anche nei territori dell'Africa Italiana ». Inoltre alla fine dell'articolo, dopo le parole « per l'interno » il Governo ha proposto di aggiungere le parole « per l'Africa Italiana ».

Pone a partito l'articolo 1 del decreto-legge con gli emendamenti proposti dal Governo.

(È approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Avverte che all'articolo 2, il Relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo il comma 2°, aggiungere:

L'assistenza e le altre provvidenze previste dall'articolo 1 e dagli articoli successivi del presente decreto a favore degli invalidi di guerra, vengono estese ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra a norma di legge.

Tale emendamento corrisponde ad un altro presentato dal camerata Valdrè, come articolo aggiuntivo all'articolo 28, così concepito:

«Le disposizioni del presente decreto sono estese ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra a norma di legge».

Tale emendamento è concordato con il Governo.

GUIDI GIOVANNI, *Relatore*, ritiene più opportuna la collocazione dell'emendamento all'articolo 2 che si riferisce ai soggetti dell'Opera Nazionale, dal momento che nella riunione precedente la Commissione ha riconosciuto l'opportunità di parificare gli invalidi per la causa nazionale agli invalidi di guerra.

BACCARINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, ritiene che l'emendamento possa essere inserito nell'articolo 2, come terzo comma.

VALDRÈ come già ebbe a rilevare nella precedente riunione, in un provvedimento che ha lo scopo di ritoccare e di aggiornare tutte le disposizioni riguardanti i mutilati, non possono non trovar posto i mutilati della Rivoluzione, che dalla legge 24 marzo 1930 sono già stati inclusi nell'Opera e che, dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 agosto 1942, hanno veduto rimanere senza base tutti i provvedimenti presi in loro favore. Ritiene pertanto che l'emendamento meriti l'approvazione della Commissione. Quanto alla sua collocazione, non solleva alcuna eccezione.

SPINELLI FRANCESCO ritiene più completo, quanto alla formulazione, l'emendamento Guidi.

VALDRÈ osserva che l'emendamento Guidi si riferisce soltanto all'assistenza mentre è opportuno che i mutilati per la causa nazionale, entrando nell'Opera, godano di tutti i benefici,

GUIDI GIOVANNI, *Relatore*, fa rilevare che il suo emendamento parla dell'assistenza e di tutte le altre provvidenze previste dal decreto.

PRESIDENTE ritiene la formulazione proposta dal camerata Guidi più completa.

BACCARINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento Guidi.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 con l'emendamento Guidi, da inserirsi quale terzo comma.

(È approvato).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 3 il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 3, aggiungere dopo la parola: residenti le altre: nell'Africa italiana.

Pone a partito tale articolo con l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Avverte che all'articolo 4 il consigliere nazionale Bergamaschi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, sostituire l'ultimo comma col seguente:

Un direttore generale esercita i poteri e le funzioni che gli sono delegati dal presidente, è capo degli uffici tecnici ed amministrativi dell'Opera e risponde del loro andamento verso il presidente.

FIORETTI ARNALDO rileva che una disposizione del genere dovrebbe rientrare nelle norme del Regolamento; è naturale che il presidente possa delegare i propri poteri, ma è sempre in causa la responsabilità del presidente.

BERGAMASCHI fa presente che l'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge dice precisamente: «Un direttore generale esercita i poteri e le funzioni che gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento». Ora, il fatto innaturale consiste proprio in questo: che un direttore generale che ha funzioni direttive esecutive, deve ricevere da parte del presidente, che ha funzioni direttive normative, una delega che non è ammessa nella prassi amministrativa. Qualche volta, se mai, si è verificato il contrario e cioè che, per casi eccezionali provvisori, temporanei, si è avuto un assorbimento delle funzioni del direttore generale nelle funzioni del presidente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La necessità di contemplare la figura di un vice presidente è dimostrata dal fatto che il presidente, in caso di urgenza, può prendere delle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione. Ora, in caso di assenza del presidente, secondo la disposizione dell'articolo 4, è il direttore generale che può prendere determinate deliberazioni di urgenza. Tali deliberazioni dovranno poi andare al Consiglio di amministrazione che, in assenza del presidente, viene presieduto da un consigliere anziano, a norma dell'articolo 5. Ma quando sarà all'ordine del giorno la ratifica di quelle deliberazioni prese, in assenza del presidente, con carattere di urgenza, dal direttore generale, questi non avrà diritto di interloquire e deliberare, in quanto « il direttore generale dell'Opera assiste alle adunanze ». E questo è un non senso.

Fa notare di aver presentato al successivo articolo 5, un emendamento tendente a sostituire il comma 2° con il seguente: « Fra i componenti del Consiglio, il presidente sceglie un consigliere che, in sua assenza o impedimento, lo sostituisce ». Ritiene che tale comma, anziché all'articolo 5, debba essere inserito come terzo comma, all'articolo 4, che verrebbe così a disciplinare le funzioni del presidente, e quelle del vice presidente.

FODALE ritiene che, in analogia con quanto disponeva la legge del 1917, si possa anche in questa contemplare la figura del vice presidente e dire: « L'Opera nazionale è amministrata da un presidente, da un vice presidente e da un Consiglio di amministrazione ».

Quanto ai compiti del direttore generale, si associa alla osservazione del camerata Fioretti. Non si è mai visto che nella legge si parli del direttore generale; le sue attribuzioni sono materia di norme regolamentari.

GUIDI GIOVANNI, *Relatore*, osserva che con il ripristinare la carica del vice presidente si torna all'antico, mentre nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto che tale carica si è, durante questi venti anni, rivelata perfettamente inutile.

FODALE non insiste.

FIORETTI ARNALDO propone di sopprimere senz'altro l'ultimo comma dell'articolo. Con questa soppressione, l'emendamento Bergamaschi diventa superfluo.

PRESIDENTE pone a partito la proposta Fioretti di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4.

(È approvata).

Il camerata Bergamaschi ha proposto inoltre di inserire nell'articolo in discussione, quale terzo comma, l'emendamento da lui presentato al secondo comma dell'articolo 5, così concepito: « Fra i componenti del Consiglio, il presidente scegliere un consigliere che, in sua assenza o impedimento, lo sostituisce.

Pone a partito tale proposta.

(È approvata).

Fa presente che, all'articolo 5 il governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) di quattro funzionari dello Stato scelti, rispettivamente, su designazione del Ministro per l'interno, del Ministro per l'Africa Italiana, del Ministro per le finanze e del Ministro per le corporazioni.

Pone a partito tale emendamento.

(È approvato).

Vi è poi un emendamento Fodale-Boufatti così concepito:

All'articolo 5, aggiungere la seguente lettera d):

d) di quattro rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni sindacali dei lavoratori.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ritiene l'emendamento assorbito non essendo stato approvato l'emendamento soppressivo all'articolo 1.

FODALE fa presente di aver rilevato che qualora non si fosse venuti nella determinazione di coordinare nelle Associazioni sindacali tutte le funzioni di assistenza sociale lasciando all'Opera tale attività, la presenza nell'Opera stessa dei rappresentanti delle Associazioni sindacali avrebbe, per lo meno, favorito tale coordinamento.

BACCARINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, non può accettare l'emendamento, dato che ritiene sufficiente l'intervento nel Consiglio del rappresentante del Ministero delle corporazioni.

FIORETTI ARNALDO osserva che il Ministero delle corporazioni non può considerarsi il rappresentante delle Associazioni sindacali; esso non è altro che l'organo tecnico delle corporazioni cui lo Stato ha attribuito la tutela e la sorveglianza sulle associazioni sindacali.

Ritiene perciò che sarebbe opportuno accogliere, almeno in parte, l'emendamento Fodale, includendo nel Consiglio di amministrazione dell'Opera un rappresentante dei sindacati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BACCARINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che il Ministero delle corporazioni, come tale, è rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'Ente, mentre per quanto riguarda il collegamento con tutte le associazioni sindacali, nel particolare settore della rieducazione e dell'avviamento al lavoro, esso si realizza negli Istituti che sono a fianco dell'Opera, enti morali nei quali sono rappresentati sia i datori di lavoro che i lavoratori.

VALDRÈ è d'avviso che il Consiglio di amministrazione debba essere per quanto possibile alleggerito per facilitarne il funzionamento, in considerazione anche del fatto che in esso i rappresentanti dei mutilati finiscono con l'essere in minoranza.

FODALE non insiste nel suo emendamento.

BACCARINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, d'accordo con il Sottosegretario di Stato per l'interno, Albini, propone il seguente emendamento, concordato anche con il Partito nazionale fascista;

All'articolo 5, dopo la lettera c) aggiungere:

a) di un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti, mutilati ed invalidi civili per i bombardamenti nemici.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

FODALE ritornando alla dizione della lettera b) dell'articolo, precedentemente approvato con l'emendamento governativo, rileva che i quattro funzionari dello Stato componenti il Consiglio di amministrazione dovrebbero essere scelti, rispettivamente, su designazione dei vari Ministri. Secondo tale dizione, non è chiaramente specificato chi effettua la scelta, mentre in pratica, i funzionari dovranno essere nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro, che li sceglie, non li designa.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO riconosce che la dizione della lettera b) deve essere modificata perchè così come proposta è contraddittoria.

PAZZAGLI osserva che, parlandosi di un rappresentante per quanto riguarda il Partito, la stessa dizione può essere usata per i ministeri.

PRESIDENTE osserva che usando la parola «rappresentante» potrebbe nascere il dubbio che il Ministro possa scegliere anche persona che non sia funzionario.

PAZZAGLI propone la dizione «funzionario rappresentante».

PRESIDENTE propone la seguente formula:

b) di quattro funzionari dello Stato designati rispettivamente dal Ministro per l'interno, dal Ministro per l'Africa Italiana, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per le corporazioni.

(È approvata).

Fa presente che, in base a quanto precedentemente deciso all'articolo 4, l'ultimo comma dell'articolo, che riguarda il direttore generale dell'Opera, deve essere soppresso.

(Così resta stabilito).

Pone a partito l'articolo 5 con gli emendamenti approvati dalla Commissione.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 6 e 7).

VALDRÈ, sull'articolo 8, osserva che la dizione «in posizione di comando» dovrebbe essere sostituita dall'altra «comandati».

PRESIDENTE ritiene la formulazione dell'articolo ugualmente chiara.

(L'articolo 8 è approvato — Si approva anche l'articolo 9).

Avverte che, all'articolo 10, i camerati Fodale e Bonfatti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera c):

c) le Associazioni sindacali.

La lettera c) diventa d).

BACCARINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, propone invece che la lettera c) dell'articolo venga così modificata:

c) il Ministero delle corporazioni, attraverso i suoi organi e gli enti da esso vigilati.

FODALE concorda.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 10 con l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato alle corporazioni.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 11 a 16).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 17, i Consiglieri nazionali Fodale e Bonfatti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17 sostituire il seguente:

Gli invalidi idonei all'antica professione che si trovano nelle condizioni indicate dagli articoli 1 e 2 della legge 10 giugno 1940-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XVIII, n. 653, hanno diritto a riprendere servizio nell'azienda purchè ne facciano domanda non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra e purchè dalla visita del Collegio medico provinciale, di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, risulti che essi abbiano riacquistato la capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ritiene opportuno precisare che questo articolo non deve innovare la legge 10 giugno 1940-XVIII. Le indennità stabilite cessano perciò quando cessa il richiamo.

FODALE osserva che il suo emendamento fa espressamente richiamo alla legge 10 giugno 1940-XVIII. Chiede però che cosa pensi il Governo circa la posizione dei dipendenti di enti pubblici sindacalmente o non inquadrati o dipendenti da pubbliche amministrazioni i quali non siano soggetti alla legge 10 giugno 1940-XVIII.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara che essi sono esclusi. Accetta l'emendamento Fodale con il chiarimento che le indennità stabilite cessano quando cessa il richiamo alle armi:

FODALE concorda.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 17 nel testo proposto dai camerati Fodale e Bonfatti.

(È approvato).

DE MARSANICH, sull'articolo 18, osserva che non è possibile una separazione fra mutilati e storpi e propone la soppressione della parola « storpi ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 18 con l'emendamento proposto dal camerata De Marsanich.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 19 a 25).

LEVA, all'articolo 26, vorrebbe considerare anche l'acquisto dei terreni coltivabili e delle proprietà rustiche. Propone quindi che, al primo comma, si dica: « per l'acquisto di terreni coltivabili, di proprietà rustiche o per la costruzione », ecc.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento proposto dal camerata Leva.

(È approvato).

DE MARSANICH propone, in analogia con la dizione usata al terzo comma dello articolo, di sostituire, al primo comma, la parola « agevolzze » con l'altra « agevolazioni ».

(La Commissione approva).

PRESIDENTE avverte che sullo stesso articolo il Governo ha proposto i seguenti emendamenti:

All'articolo 26, comma 3°, sostituire le parole: a tenore di questo articolo, con le altre: nel Regno.

Allo stesso articolo 26, comma 4°, dopo la parola: costruire, aggiungere le altre: nel Regno.

Allo stesso articolo 26, aggiungere in fine il seguente comma:

Le agevolazioni previste dai due precedenti commi sono estese altresì, in quanto applicabili, alle case popolari od economiche, ai terreni coltivabili ed alle proprietà rustiche acquistate o costruite nell'Africa Italiana.

(Sono approvati).

PRESIDENTE, pone a partito l'articolo 26 con gli emendamenti proposti dal Governo e dai camerati Leva e De Marsanich.

(È approvato).

Avverte che, all'articolo 27, i camerati Fodale e Bonfatti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 27, sostituire il seguente:

Gli invalidi di guerra sono soggetti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro qualunque sia la natura dell'attività e dell'impresa esercitate, in deroga alle norme di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

BACCARINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 27 nel nuovo testo proposto dai camerati Fodale e Bonfatti e approvato dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 28 e 29)

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge che converte il decreto legge nel nuovo testo.

(È approvato)

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1884, sulla istituzione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. (2390)

MAGINI, *Relatore*, rileva che nell'ottobre del 1934 fu istituito in Firenze l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi avente ap-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

punto lo scopo di dare lavoro ai ciechi di ambo i sessi resi inabili al lavoro. L'Ente ha assolto a questo compito attraverso stabilimenti a carattere industriale che sono posti in diverse parti d'Italia. Una istituzione analoga esiste per dare lavoro ai ciechi di guerra; tale istituzione ha sede in Roma.

Ora, tra l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e l'istituto per i ciechi di guerra sorgono a volta degli equivoci, e le due istituzioni si confondono l'una con l'altra. Questa è la ragione che ha consigliato l'adozione del disegno di legge in esame il quale stabilisce una precisazione di denominazione per l'Ente di Firenze, il quale sarà chiamato Ente nazionale di lavoro per i ciechi civili.

Poichè non si tratta di creare nuovi enti, nè di danneggiare alcune delle due istituzioni esistenti, propone alla Commissione che il disegno di legge venga senz'altro approvato.

FIORETTI ARNALDO si richiama alle osservazioni già fatte nella precedente riunione allorchè il disegno di legge venne presentato per la prima volta alla Commissione, ripetendo come non veda la ragione di adottare questa separazione tra ciechi civili e ciechi di guerra. Rileva che su 7 mila ciechi civili, circa 800 prestano oggi servizio nella Milizia controaerea come ascoltatori, e quindi si prodigano per la guerra.

Inoltre l'Ente nazionale per i ciechi civili dà oggi lavoro a circa 450 ciechi presso stabilimenti appositamente attrezzati per l'industria bellica. Il camerata Del Croix ebbe ad accennargli al pericolo che un'ombra potesse essere gettata sull'Associazione dei ciechi di guerra per il fatto che l'Ente di lavoro stipula contratti con lo Stato per le forniture di guerra, ma egli non crede che tale pericolo possa sorgere; del resto, attualmente, sia l'una che l'altra Associazione lavorano per la guerra.

Dal momento che i ciechi di guerra sono stati la parte direttiva dei ciechi civili, ed hanno rigenerato questa categoria, che era abbandonata a se stessa e costretta all'elemosina, creando per essa una nuova coscienza del lavoro, è d'avviso che stabilire una divisione porterebbe ad una situazione incresciosa per i ciechi civili, mentre è convinto che mantenendo la situazione attuale non vi sia da temere la possibilità di contrasti od equivoci.

PRESIDENTE informa che il camerata Del Croix, impossibilitato a partecipare alla riunione, gli ha diretto una lettera nella quale,

dando comunicazione della deliberazione della Giunta esecutiva dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra di rinunciare ad ogni partecipazione all'Ente di lavoro per i ciechi, osserva che il provvedimento in esame, è stato promosso dalla stessa Unione Italiana dei Ciechi e non vi può essere quindi nessun dissenso circa le modifiche degli articoli. Fatte di comune accordo, tali modifiche tendono a sottrarre l'Associazione mutilati ad ogni responsabilità di carattere materiale o morale nell'attività industriale e commerciale dell'Ente di lavoro di cui i mutilati d'Italia presero a suo tempo l'iniziativa e dal quale hanno deciso di ritirarsi oggi che esso non ha più bisogno del loro appoggio, mentre per il suo stesso sviluppo implica attività da cui intendono tenersi lontani specialmente in tempo di guerra.

Quanto alla modifica della denominazione dell'Ente, sono stati i mutilati a chiedere che si precisasse trattarsi di ciechi civili e ciò non allo scopo di creare doppioni, perchè le case di lavoro dei mutilati sono chiaramente intitolate ai ciechi di guerra, ma per la necessità di evitare continui malintesi presso Enti pubblici e privati. Il Duce — afferma il camerata Del Croix — ha ritenuto fondata la nostra preoccupazione ed ha accolto la nostra richiesta e nessuna solidarietà può spingersi fino ad abolire certe gerarchie di valori che in questo momento più che mai debbono essere sottolineate, o a creare malintesi e confusioni che secondo onestà e giustizia debbono essere evitate.

Il camerata Del Croix conclude la sua lettera affermando di non dubitare che, tenute presenti le considerazioni esposte, la Commissione vorrà approvare il provvedimento ed aggiunge: «Tutto quanto è stato ottenuto dai ciechi civili negli ultimi venti anni, lo si deve soprattutto, se non esclusivamente, alla disinteressata affettuosa solidarietà dei mutilati d'Italia i quali hanno voluto che la loro esperienza potesse servire a quanti per altra causa sopportano un'infelicità fisica e sono lieti di considerare che spesso gli altri hanno ottenuto più di quello che a loro fu concesso o che non ritennero di domandare per un senso di misura e di dignità».

GIANTURCO LUIGI EMANUELE afferma che i mutilati di guerra tengono giustamente ad affermare che la loro cecità è diversa da quella dei ciechi civili: la cecità dei mutilati di guerra è un'offerta che è stata fatta alla Patria. Osserva inoltre che gli istituti creati dalla Associazione dei mutilati di guerra si preoccupano unicamente della migliore uti-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lizzazione dei propri assistiti, mentre l'istituto dei ciechi civili sta assumendo sempre più il carattere di organismo a natura commerciale e industriale, si da far desiderare all'Associazione dei mutilati di guerra una netta distinzione. L'Associazione mutilati rivendica giustamente per sè — come ha chiaramente affermato il camerata Del Croix — il diritto di curare i propri ciechi, di educarli, di assisterli.

Insiste perchè il disegno di legge venga approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Rinvio del disegno di legge: Preparazione e vendita del salicilato di sodio di Stato. (2391)

PRESIDENTE comunica che il Governo ha chiesto il rinvio di questo disegno di legge. (Così rimane stabilito).

Rinvio del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 122, riguardante la costituzione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista. (2442)

PRESIDENTE comunica che il Governo ha chiesto il rinvio di questo disegno di legge. (Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, concernente l'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (2456)

PAZZAGLI, *Relatore*, fa presente che la particolare situazione del momento ha reso necessario un aumento dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Ad esso si è provveduto con il Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, il quale viene presentato ora alla Commissione per la conversione in legge.

Propone che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 376, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra. (2457)

PAZZAGLI, *Relatore*, rileva che con il Regio decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, numero 1943-XXI, n. 376, sono state emanate disposizioni per agevolare l'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra, in analogia alle norme previste, durante lo stesso periodo, per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Ritiene che la conversione in legge di tale decreto possa essere approvata dalla Commissione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico delle assistenti sanitarie visitatrici dipendenti da enti pubblici. (2471)

BERGAMASCHI, *Relatore*, rileva che le assistenti sanitarie visitatrici sono una creazione tipica del Fascismo, sorta alcuni anni fa per volontà del Ministero dell'interno, e già assunta, nel vasto quadro assistenziale e sociale del Regime, ad un ruolo di preminente importanza.

Il Ministero dell'interno si è voluto preoccupare di assicurare a queste professioniste un trattamento economico uniforme e adeguato all'importanza delle attribuzioni loro demandate, evitando quelle sensibili difformità che in atto sussistono. A tali criteri si ispira il disegno di legge in esame, il quale disciplina il trattamento da farsi alle assistenti sanitarie visitatrici, distinguendole, a seconda che dipendano da enti parastatali, dalle provincie, dai Comuni. Identica è la base iniziale. Per le assistenti sanitarie dipendenti da enti parastatali sono previsti undici aumenti periodici; per quelle dipendenti dalle provincie, otto aumenti periodici, cinque per quelle dipendenti dai comuni. Osserva che questa differenziazione ha il suo valore, nel senso che il Ministero dell'interno ha voluto tenere presente la prassi amministrativa in ordine al trattamento economico del personale di assistenza sanitaria.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Propone che il provvedimento sia approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme per agevolare l'ammissione degli sfollati negli istituti di ricovero e di educazione. (2490)

SUPPIEJ, *Relatore*, ricorda che la legge 17 luglio 1890, n. 6972, che disciplina gli istituti di assistenza e di educazione, faceva salve le disposizioni dei singoli statuti e regolamenti. In base a tali statuti e regolamenti, il titolo all'assistenza è generalmente subordinato, in concorso con altri particolari requisiti, alla condizione del domicilio o dell'appartenenza delle persone ad una determinata circoscrizione territoriale. La stessa legge stabiliva, all'articolo 72, quali fossero le condizioni del domicilio: residenza dalla nascita oppure cinque anni di residenza nel Comune.

Dato pertanto lo stato attuale della legislazione, evidentemente gli sfollati che in questo periodo di guerra affluiscono in numero piuttosto ingente ai diversi centri di Italia non possono essere accolti dagli istituti di assistenza, di ricovero e di educazione per il fatto che difettano del requisito del domicilio. È stato pertanto predisposto il disegno di legge in esame con il quale si stabilisce che le persone provenienti da località colpite da azioni nemiche o comunque soggette a sfollamento possono, fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, essere accolte negli istituti di ricovero e di educazione sottoposti alla disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nonostante qualsiasi disposizione statutaria o regolamentare che condizioni il ricovero al domicilio o all'appartenenza ad una determinata circoscrizione territoriale.

Osserva peraltro che mentre la legge del 1890 parla di « istituti di assistenza e di educazione », nel disegno di legge in esame si parla di « istituti di ricovero e di educazione ».

Ciò può far sorgere il dubbio che la dizione abbia una portata limitativa, in quanto vi sono istituti di assistenza che non prevedono il ricovero (ad esempio gli ambulatori, le cucine economiche).

ALBINI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, dichiara che non è nelle intenzioni del Governo di porre una qualsiasi limitazione all'assistenza degli sfollati.

SUPPIEJ, *Relatore*, propone allora di modificare l'articolo unico del disegno di legge sostituendo, nella prima parte, le parole: « istituti di ricovero e di educazione » con le altre « istituti di assistenza, di ricovero e di educazione » e, nella seconda parte, le parole: « che condizioni il ricovero » con le altre: « che condizioni l'accoglimento ». Infatti la parola « accoglimento » si riferisce a tutti e tre i tipi di istituti: di assistenza, di ricovero e di educazione.

Con queste modifiche, propone l'approvazione del disegno di legge.

ALBINI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, accetta le modifiche proposte dal Relatore.

SUPPIEJ, *Relatore*, osserva che la legge, non precisa chi sostiene le spese di ricovero; ritiene però sottinteso che valgano le solite norme in materia.

PRESIDENTE, è d'accordo.

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge con le modifiche proposte dal Relatore.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Esame di decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti (Doc. II, n. 24)

PRESIDENTE, *Relatore*, propone che sia concessa la sanatoria alla registrazione con riserva da parte delle Corte dei conti dei Regi decreti con i quali il Prefetto Sepe Francesco ed il Prefetto D'Eufemia Angelo vengono collocati a disposizione del Ministero dell'Interno.

(La Commissione approva).

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime, previsti, rispettivamente, dall'articolo 374 del testo unico delle leggi sanitarie e dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1868. (2389-B)

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943-XXI e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il passaggio della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista iscritto all'albo professionale, ai termini dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1868.

È, del pari, prorogato per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1868, per l'alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte dei relativi titolari.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 22, concernente la concessione, durante la guerra, di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza. (2352)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 22, concernente la concessione, durante la guerra, di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175, concernente la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (2217)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175, concernente la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

L'Opera svolge la sua azione anche nei territori dell'Africa Italiana.

Il regolamento esecutivo del presente decreto sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per l'interno, per l'Africa Italiana, per le finanze e per le corporazioni.

All'articolo 2, dopo il comma 2°, è aggiunto il seguente:

L'assistenza e le altre provvidenze previste dall'articolo 1 e dagli articoli successivi del presente decreto a favore degli invalidi di guerra sono estese ai cittadini divenuti invalidi per la Causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra a norma di legge.

All'articolo 3, il comma 3° è sostituito dal seguente:

Per l'assistenza degli invalidi residenti nell'Africa Italiana e all'estero, quando è giustificata dal numero di essi, possono essere istituiti appositi uffici di rappresentanza.

All'articolo 4, dopo il comma 2°, è aggiunto il seguente:

Fra i componenti del Consiglio il presidente sceglie un consigliere che, in sua assenza o impedimento, lo sostituisce.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Allo stesso articolo 4 è soppresso l'ultimo comma.

All'articolo 5 è sostituito il seguente:

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

b) di quattro funzionari dello Stato designati rispettivamente dal Ministro per l'interno, dal Ministro per l'Africa italiana, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per le corporazioni;

c) di tre invalidi di guerra, scelti in base a designazione, per un numero triplo, dall'organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

d) di un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti, mutilati e invalidi civili per i bombardamenti nemici.

Il Consiglio si rinnova, per intero, ogni quadriennio ed i membri uscenti possono essere confermati.

Il componente, nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica, vi rimane per il periodo di tempo in cui sarebbe rimasto l'altro sostituito.

All'articolo 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il Ministero delle corporazioni, attraverso i suoi organi e gli enti da esso vigilati.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

Gli invalidi idonei all'antica professione che si trovano nelle condizioni indicate dagli articoli 1 e 2 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, hanno diritto a riprendere servizio nell'azienda purchè ne facciano domanda non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra e purchè dalla visita del Collegio medico provinciale, di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, risulti che essi abbiano riacquisito la capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

I mutilati, quando abbiano completato le cure chirurgiche e le cure fisiche ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il recupero del massimo possibile di capacità al lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi istituti o scuole.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

Gli invalidi pensionati potranno ottenere dagli Istituti di credito fondiario e agrario, dalle Casse di risparmio e da altri Istituti che concedono mutui per costruzioni di case economiche, speciali agevolazioni di saggio di interesse e di ammortamento, di modalità e di limiti del credito per l'acquisto di terreni coltivabili, di proprietà rustiche o per la costruzione di una casa popolare o economica, dando in garanzia, per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, la pensione ottenuta.

Gli Istituti vi rimangono autorizzati col presente decreto.

Alle case popolari o economiche, acquistate o costruite da invalidi nel Regno, sono estese le agevolazioni fiscali di cui nei capi I e II del titolo IX del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

I terreni coltivabili, le proprietà rustiche, le case popolari o economiche così acquistate o costruite nel Regno, sono inalienabili e inalienabili a tenore dell'articolo 60 del suddetto testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sino a che non siano estinti i mutui coi quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione o non avvenga la morte dell'invalido, nel qual caso la vedova o i figli o gli eredi hanno facoltà di optare fra l'alienazione del fondo o della casa, col saldo del residuo debito, o l'applicazione degli articoli 114, 115, 116 e 117 del suddetto testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, proseguendo il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo.

La pensione degli invalidi potrà anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni per i quali essa sia richiesta.

Le modalità e i limiti di queste concessioni saranno determinati nel regolamento.

Le agevolazioni previste dai due precedenti commi sono estese altresì, in quanto applicabili, alle case popolari od economiche, ai terreni coltivabili ed alle proprietà rustiche acquistate o costruite nell'Africa Italiana.

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

Gli invalidi di guerra sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro qualunque sia la natura dell'attività e dell'impresa esercitate, in deroga alle norme di cui agli articoli 4 e 6 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1844, sulla istituzione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. (2390)

ARTICOLO UNICO.

Il 1° e il 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 961, sono sostituiti dai seguenti:

« È istituito un Ente morale, con sede in Roma, denominato: Ente nazionale di lavoro per i ciechi civili.

« Esso ha per iscopo di assicurare un'occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, concernente l'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (2456)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, concernente l'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 376, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra. (2457)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 376, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra.

Trattamento economico delle assistenti sanitarie visitatrici dipendenti da enti pubblici. (2471)

ART. 1.

Alle assistenti sanitarie visitatrici di ruolo, dipendenti da enti parastatali, dalle provincie, dai comuni o da altri enti pubblici che svolgano la propria attività nel territorio pro-

vinciale o comunale deve essere fatto un trattamento economico, per stipendio e supplemento di servizio attivo, pari a quello indicato nella tabella allegata alla presente legge.

ART. 2.

La retribuzione mensile delle assistenti sanitarie visitatrici non di ruolo è stabilita dai singoli enti in misura non superiore ad un dodicesimo del trattamento economico iniziale spettante alle assistenti sanitarie visitatrici di ruolo per stipendio e supplemento di servizio attivo.

ART. 3.

L'indennità di missione nell'interno del Regno per il personale suddetto è stabilita nella stessa misura attribuita ai dipendenti statali che percepiscono pari stipendio.

Gli ordinamenti dei singoli enti devono prevedere le indennità dovute al personale medesimo per le missioni eseguite nel comune di residenza o nell'ambito di piccole distanze, nonchè l'eventuale indennità mensile di giro, per il disimpegno di funzioni che richiedono visite pressocchè giornaliere entro i limiti dei percorsi di cui sopra, uniformandosi alle norme vigenti in materia per i funzionari tecnici dipendenti dalla Amministrazione della Sanità Pubblica.

Ai soli effetti della determinazione dell'indennità mensile di giro, le assistenti sanitarie visitatrici di ruolo sono equiparate ai funzionari tecnici di grado 11° dell'Amministrazione della sanità pubblica.

ART. 4.

Il trattamento di famiglia da corrispondere alle assistenti sanitarie visitatrici di ruolo e non di ruolo dovrà essere pari a quello previsto dagli ordinamenti dei singoli enti per il proprio personale femminile rispettivamente stabile e temporaneo.

ART. 5.

Le assistenti sanitarie visitatrici di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno inquadrare nelle classi di stipendio stabilite dalla allegata tabella in rapporto all'anzianità di servizio, conservando l'eventuale eccedenza di retribuzione a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici.

TABELLA DEGLI STIPENDI E DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO
PER LE ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI

(Delle cifre indicate per ogni categoria, quelle della linea superiore rappresentano stipendio e quelle della linea inferiore supplemento)

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO									
	Iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	al 8° aumento	al 9° aumento
Assistenti sanitarie visitatrici dipendenti da enti parastatali,	7.370	7.700	8.030	8.580	9.130	9.900	10.670	11.440	11.990	12.980
	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
Assistenti sanitarie visitatrici dipendenti dalle Provincie o da altri Enti pubblici che esplicano la propria attività nel territorio provinciale.	7.370	7.700	8.030	8.580	9.130	9.900	10.670	11.440	11.990	..
	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	..
Assistenti sanitarie visitatrici dipendenti dai Comuni o da altri Enti Pubblici che esplicano la propria attività nel territorio comunale.	7.370	7.700	8.030	8.580	9.130	9.900
	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Norme per agevolare l'ammissione degli sfollati negli istituti di assistenza, di ricovero e di educazione. (2490)

ARTICOLO UNICO.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, le persone provenienti da località colpite da azioni nemiche, o, comunque, soggette a sfollamento, possono essere accolte

negli istituti di assistenza, di ricovero e di educazione sottoposti alla disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nonostante qualsiasi disposizione statutaria o regolamentare che condizioni l'accoglimento al domicilio o all'appartenenza ad una determinata circoscrizione territoriale.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO - ROMA